

Sentenza n. 265 depositata il 4 dicembre 2020

Materia: Ambiente

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione **dell'art. 117, secondo comma, lettera s) e 117, terzo comma, della Costituzione**

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: Legge della Regione Calabria 4 ottobre 2019, **n.56**, recante “Adeguamento alla normativa nazionale. Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009, n.47(Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della flora spontanea di alto pregio della Calabria), **artt. 1, comma 13, e 2, commi 4,5 e 6**

Esito: dichiarazione di inammissibilità delle questioni di illegittimità costituzionale della legge della Regione Calabria **n. 56 del 2019**

La legge della Regione Calabria n. 56 del 2019, modificando la legge regionale n. 47 del 2009 (che tutela e valorizza alcune specie di alberi e flora spontanea di pregio) detta norme sulle quali il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questioni di legittimità costituzionale.

La legge della Regione Calabria n. 56 del 2019 dispone che il Comune faccia una semplice previa comunicazione agli organi territorialmente competenti:

- in caso di adozione tempestiva di interventi, su alberi monumentali, necessari a prevenire e ad eliminare un pericolo imminente per la pubblica incolumità (**art. 1, comma 13**);
- in caso di autorizzazione all'abbattimento, allo sradicamento o spostamento dei medesimi alberi **art. 2, commi 4,5 e 6**).

Nei casi previsti, la disposizione regionale di invio di una semplice previa comunicazione agli organi competenti sembrerebbe, per il ricorrente, contrastare con la norma nazionale che subordina i suddetti provvedimenti al parere preventivo, obbligatorio e vincolante, del Corpo forestale dello Stato (**art. 7, comma 4, della legge n.10 del 2013**, recante norme per lo sviluppo di spazi verdi urbani).

Per il ricorrente, le disposizioni regionali impugnate, se ritenute afferenti alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, violano l'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione che riserva allo Stato la competenza a legiferare in materia; qualora invece siano ricondotte alla materia della valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali, di competenza legislativa concorrente, violano l'art. 117, terzo comma, della Costituzione in quanto contrastano con un principio fondamentale posto dalla legge nazionale (**art. 7, comma 4, della legge n.10 del 2013** sopra già richiamato).

La questione sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri è stata, però, dichiarata inammissibile dalla Corte che, rilevando l'incompleta ricostruzione del quadro normativo da parte del ricorrente, ha richiamato gli interventi legislativi e l'apposito decreto interministeriale 23 ottobre 2014, che sono stati adottati in materia nell'ultimo decennio.

In sintesi, l'esame della Corte evidenzia due distinte tipologie di provvedimenti autorizzativi di interventi su alberi monumentali.

Una tipologia, quella regolata **nell'art.7, comma 4, della legge n.10 del 2013**, prevede che ogni intervento (consistente nell'abbattimento, nella modifica della chioma o nell'apparato radicale dell'albero monumentale) sia subordinato ad un'autorizzazione comunale, rilasciata per **casi motivati e improcrastinabili**, previo **parere obbligatorio e vincolante dei competenti uffici** del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, succeduti in questa competenza agli organi del Corpo forestale dello Stato ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c) del d.lgs. n.177 del 2016.

Altra tipologia è quella prevista dal decreto interministeriale 23 ottobre 2014, art. 9, parte finale del comma 1, dedicato alla tutela degli alberi monumentali, che stabilisce: *nell'eventualità in cui si rilevi un pericolo imminente per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, l'amministrazione comunale può provvedere tempestivamente agli interventi necessari a prevenire e ad eliminare il pericolo, senza necessità di richiedere alcun parere, ma dandone immediata comunicazione agli organi competenti...* ". Alla detta previa comunicazione, seguirà, ad intervento compiuto, una relazione tecnica.

A questa seconda tipologia, che descrive un procedimento più veloce e snello, determinato dall'urgenza di provvedere con tempestività, si è conformata la Regione Calabria adottando la disposizione di cui all' art. 1, comma 13, della l.r. n.56 del 2019, impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri. L'avvocatura dello Stato ha tuttavia omesso di esaminare, nel suo ricorso, il suddetto decreto interministeriale alla quale la Regione si è conformata; e l'incompleto esame della normativa di riferimento ha portato alla dichiarazione di inammissibilità della questione.